

Art. 16.

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

Art. 17.

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

Art. 18.

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali in vigore in entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

Art. 19.

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

Art. 20.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo saranno abrogate le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Culturale firmato il 20 maggio 1980. Tale abrogazione non pregiudicherà l'esecuzione dei programmi in corso.

Art. 21.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale

denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 2 maggio 2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

p. Il Governo della Repubblica italiana

p. Il Governo della Repubblica di Panama

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4040):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) in data 27 gennaio 2011.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 febbraio 2011 con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2011 ed il 9 marzo 2011.

Esaminato in aula l'11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2692):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 aprile 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3 ed il 24 maggio 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 25 maggio 2011.

11G0139


DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 2011, n. 100.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2007, ed in particolare l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

Considerata l'opportunità di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di disposizioni integrative e correttive dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230


1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Art. 157 (*Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici*). – 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata



comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne dà comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».

2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-ter), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "di risulta" sono soppresse.

3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

Art. 2.

Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici

1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I.

2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.

Art. 3.

Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FAZIO, *Ministro della salute*


SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO



Allegato 1**(previsto dall'articolo 2, comma 1)**

DESCRIZIONE (Nomenclatura Combinata (NC8))	CODICE
LAVORI DI FONDERIA	
Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio	73023000
Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio, n.n.a.	73219000
Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)	73221100
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati	73239100
Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi", n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonchè palle e oggetti simili per mulini)	73259990
Lavori di getti di alluminio, n.n.a.	76169910
Articoli di magnesio, n.n.a.	81049000
Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa, n.n.a.	84039010
Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84109010
Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84314920
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399110
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399910
Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a.	84509000
Parti di macchine per cucire, n.n.a.	84529000
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669120
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669220
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84749010
Parti di macchine delle precedenti voci 8476	84769000
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84779010
Parti di macchine ed apparecchi meccanici, aventi funzioni autonome, di getti di ghisa di ferro o di acciaio, n.n.a.	84799020



Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84835020
Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84836020
Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84839081
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa (non malleabile) n.n.a.	84879010
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa malleabile, n.n.a.	84879030
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di getti di acciaio, n.n.a.	84879051
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	85030091
Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	86071901
Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, n.c.a.(escl.quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10)	87083091
Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni n.c.a. (escl.quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco)	87083099
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705 n.c.a	87085020
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20)	87085035
Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085091




Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085099
Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata $\leq 2.500 \text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla, di cilindrata $\leq 2.800 \text{ cm}^3$, degli autoveicoli per usi specialidella voce 8705	87087010
Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone ecc.	87087050
Parti di ruota a forma di stella ecc.	87087091
Altre parti di rimorchi e semirimorchi	87169090
SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI	RAME
RAME	
Barre e profilati di rame raffinato	7407 10 00
Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 10
Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 90
Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (a	7407 29 10
Barre e profilati a base di altre leghe di rame	7407 29 90
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 11 00
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 19 10
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 19 90
Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7408 21 00
Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinc	7408 22 00
Fili di altre leghe di rame	7408 29 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati	7409 11 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri	7409 19 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore	7409 21 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore	7409 29 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore	7409 31 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore	7409 39 00



Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel (cupronichel), di spessore supe	7409 40 10
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone), di spessore	7409 40 90
Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	7409 90 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 11 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 12 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 21 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 22 00
NICHEL	NICHEL
Barre e profilati, di nichel non legato	7505 11 00
Barre e profilati, di leghe di nichel	7505 12 00
Fili di nichel non legato	7505 21 00
Fili di leghe di nichel	7505 22 00
Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato	7506 10 00
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	7506 20 00
ALLUMINIO	ALLUMINIO
Barre di alluminio non legato	7604 10 10
Profilati di alluminio non legato	7604 10 90
Profilati cavi di leghe di alluminio	7604 21 00
Barre di leghe di alluminio	7604 29 10
Profilati di leghe di alluminio	7604 29 90
Fili di alluminio non legato di cui la più grande dimensione della sezione tras	7605 11 00
Fili di alluminio non legato, altri	7605 19 00
Fili di leghe di alluminio	7605 21 00
Fili di leghe di alluminio, altri	7605 29 00
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare	7606 11 10
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 91
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 93
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 99
Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare	7606 12 10
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 50
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 91



Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 93
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 99
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 91 00
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 92 00
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 11
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 19
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 90
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri	7607 19 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri, di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm, autoadesivi	7607 19 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri	7607 19 99
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 99
PIOMBO	PIOMBO
Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm	7804 11 00
Lamiere, di piombo	7804 19 00
Polveri e pagliette, di piombo	7804 20 00
ZINCO	ZINCO
Barre, profilati e fili, di zinco	7904 00 00
Lamiere, fogli e nastri, di zinco	7905 00 00
STAGNO	STAGNO
Barre, profilati e fili, di stagno	8003 00 00
ALTRI METALLI COMUNI	ALTRI METAL
Fili di tungsteno (wolframio)	8101 96 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati,	8101 99 10
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8102 95 00
Fili, di molibdeno	8102 96 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8103 90 10



(barre, profilati, fili, lamiera, di magnesio)	ex 81049000
(barre, profilati, fili, lamiera, di cobalto)	ex 81059000
(barre, profilati, fili, lamiera, di bismuto)	ex 81060090
(barre, profilati, fili, lamiera, di cadmio)	ex 81079000
Barre, profilati e fili, di titanio	8108 90 30
Lamiera, nastri e fogli, di titanio	8108 90 50
(barre, profilati, fili, lamiera, di zirconio)	ex 8109 90 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di antimonio)	ex 8110 90 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di manganese)	ex 8111 00 90
(barre, profilati, fili, lamiera, di berillio)	ex 8112 19 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di cromo)	ex 8112 29 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di tallio)	ex 8112 59 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di afnio (celtio), germanio)	ex 8112 99 20
(barre, profilati, fili, lamiera, di niobio (colombio), renio)	ex 8112 99 30
(barre, profilati, fili, lamiera, di gallio, indio, vanadio)	ex 8112 99 70
(barre, profilati, fili, lamiera, di cermet)	ex 8113 00 90
Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7403 21 00
Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)	7403 22 00
Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	7403 29 00
Leghe di nichel	7502 20 00
Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo stato liquido	7601 20 91
Leghe di alluminio, secondario, altri	7601 20 99
Leghe di piombo	7801 99 91
Leghe di zinco	7901 20 00
Leghe di stagno	8001 20 00
00 Magnesio greggio, altri (leghe)	ex 8104 19 00
<i>C – ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI</i>	C – ELENCO
Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8102 94 00
Tantalo greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	8105 20 00
Bismuto greggio; cascami e avanzati; polveri	8106 00 10
Cadmio greggio; polveri	8107 20 00
Titanio greggio; polveri	8108 20 00



Zirconio greggio; polveri	8109 20 00
Antimonio greggio; polveri	8110 10 00
Manganese greggio; polveri	8111 00 11
Berillio greggio; polveri	8112 12 00
Cromo greggio; polveri	8112 21 90
Tallio greggio; polveri	8112 51 00
Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 10
Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 31
Indio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 81
Gallio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 89
Vanadio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 91
Germanio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 95
Cermet greggio	8113 00 20
SEMILAVORATI SIDERURGICI	
	LINGOTTI
LINGOTTI	72061000
LINGOTTI	72069000
LINGOTTI	72181000
LINGOTTI	72241010
LINGOTTI	72241090
	BRAMME
BRAMME	72071210
BRAMME	72072032
BRAMME	72189110
BRAMME	72189180
	BLUMI BILLETTE
BLUMI BILLETTE	72071111
BLUMI BILLETTE	72071114
BLUMI BILLETTE	72071116
BLUMI BILLETTE	72071912
BLUMI BILLETTE	72071980
BLUMI BILLETTE	72072011
BLUMI BILLETTE	72072015
BLUMI BILLETTE	72072017
BLUMI BILLETTE	72072052
BLUMI BILLETTE	72072080
BLUMI BILLETTE	72189911
BLUMI BILLETTE	72189920
BLUMI BILLETTE	72249002
BLUMI BILLETTE	72249003
BLUMI BILLETTE	72249005
BLUMI BILLETTE	72249007



BLUMI BILLETTE	72249014
BLUMI BILLETTE	72249031
BLUMI BILLETTE	72249038
	COILS
COILS	72081000
COILS	72082500
COILS	72082600
COILS	72082700
COILS	72083600
COILS	72083700
COILS	72083800
COILS	72083900
COILS	72191100
COILS	72191210
COILS	72191290
COILS	72191310
COILS	72191390
COILS	72191410
COILS	72191490
COILS	72251910
COILS	72253010
COILS	72253030
COILS	72253090
	ROTAIE E ARMAMENTO
ROTAIE E ARMAMENTO	73021021
ROTAIE E ARMAMENTO	73021023
ROTAIE E ARMAMENTO	73021029
ROTAIE E ARMAMENTO	73021040
ROTAIE E ARMAMENTO	73021050
ROTAIE E ARMAMENTO	73024000
	PALANCOLE
PALANCOLE	73011000
	TONDO c.a. IN BARRE
TONDO c.a. IN BARRE	72142000
TONDO c.a. IN BARRE	72149910
	VERGELLA



VERGELLA	72131000
VERGELLA	72132000
VERGELLA	72139110
VERGELLA	72139120
VERGELLA	72139141
VERGELLA	72139149
VERGELLA	72139170
VERGELLA	72139190
VERGELLA	72139910
VERGELLA	72139990
VERGELLA	72210010
VERGELLA	72210090
VERGELLA	72271000
VERGELLA	72272000
VERGELLA	72279010
VERGELLA	72279050
VERGELLA	72279095
	BARRE CALDO MERCANTILI
BARRE CALDO MERCANTILI	72143000
BARRE CALDO MERCANTILI	72149931
BARRE CALDO MERCANTILI	72149939
BARRE CALDO MERCANTILI	72149950
BARRE CALDO MERCANTILI	72149971
BARRE CALDO MERCANTILI	72149979
BARRE CALDO MERCANTILI	72149995
BARRE CALDO MERCANTILI	72221111
BARRE CALDO MERCANTILI	72221119
BARRE CALDO MERCANTILI	72221181
BARRE CALDO MERCANTILI	72221189
BARRE CALDO MERCANTILI	72221910
BARRE CALDO MERCANTILI	72221990
BARRE CALDO MERCANTILI	72281020
BARRE CALDO MERCANTILI	72282091
BARRE CALDO MERCANTILI	72283020
BARRE CALDO MERCANTILI	72283041
BARRE CALDO MERCANTILI	72283049
BARRE CALDO MERCANTILI	72283061
BARRE CALDO MERCANTILI	72283069
BARRE CALDO MERCANTILI	72283089
BARRE CALDO MERCANTILI	72288000
	MERCANTILI PIATTI
MERCANTILI PIATTI	72149110
MERCANTILI PIATTI	72149190
MERCANTILI PIATTI	72282010
MERCANTILI PIATTI	72283070



	NASTRI CALDO < 600 mm.
NASTRI CALDO < 600 mm.	72111400
NASTRI CALDO < 600 mm.	72111900
NASTRI CALDO < 600 mm.	72126000
NASTRI CALDO < 600 mm.	72201100
NASTRI CALDO < 600 mm.	72201200
NASTRI CALDO < 600 mm.	72261910
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269120
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269191
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269199
	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72084000
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085120
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085191
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085198
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085291
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085299
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085310
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085390
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72089020
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72089080
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72109030
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72111300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192110
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192190
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192290
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254012
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254015
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254040
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254060
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254090
	LAMIERE A FREDDO >600
LAMIERE A FREDDO >600	72091500
LAMIERE A FREDDO >601	72091690
LAMIERE A FREDDO >602	72091790
LAMIERE A FREDDO >603	72091891
LAMIERE A FREDDO >604	72092500
LAMIERE A FREDDO >605	72092690
LAMIERE A FREDDO >606	72092790
LAMIERE A FREDDO >607	72092890



LAMIERE A FREDDO >608	72099020
LAMIERE A FREDDO >609	72099080
LAMIERE A FREDDO >610	72193100
LAMIERE A FREDDO >611	72193210
LAMIERE A FREDDO >612	72193290
LAMIERE A FREDDO >613	72193310
LAMIERE A FREDDO >614	72193390
LAMIERE A FREDDO >615	72193410
LAMIERE A FREDDO >616	72193490
LAMIERE A FREDDO >617	72193510
LAMIERE A FREDDO >618	72193590
LAMIERE A FREDDO >619	72199020
LAMIERE A FREDDO >620	72199080
LAMIERE A FREDDO >621	72255020
LAMIERE A FREDDO >622	72255080
	BANDA NERA
BANDA NERA	72091899
BANDA NERA	72112380
	LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72091610
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72091710
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72091810
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72092610
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72092710
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72092810
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72112320
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72251100
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72251990
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72261100
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72261980
	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72101100
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72101220
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72101280
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72107010
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72109040
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72121010
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72121090
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72124020




	LAMIERE T.F.S.
LAMIERE T.F.S. LAMIERE T.F.S.	72105000 72125020
	LAMIERE/NASTR ZINCATE
LAMIERE/NASTR ZINCATE LAMIERE/NASTR ZINCATE LAMIERE/NASTR ZINCATE LAMIERE/NASTR ZINCATE LAMIERE/NASTR ZINCATE	72104100 72104900 72123000 72259200 72269930
	LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE
LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE	72103000 72122000 72259100 72269910
	LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO
LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO	72107080 72124080 72259900 72269970
	LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL. LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL. LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL. LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL. LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL. LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL. LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL. LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL. LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72102000 72106100 72106900 72109080 72125030 72125040 72125061 72125069 72125090




	TUBI SENZA SALDATURA
TUBI SENZA SALDATURA	73041100
TUBI SENZA SALDATURA	73041910
TUBI SENZA SALDATURA	73041930
TUBI SENZA SALDATURA	73041990
TUBI SENZA SALDATURA	73042200
TUBI SENZA SALDATURA	73042300
TUBI SENZA SALDATURA	73042400
TUBI SENZA SALDATURA	73042910
TUBI SENZA SALDATURA	73042930
TUBI SENZA SALDATURA	73042990
TUBI SENZA SALDATURA	73043120
TUBI SENZA SALDATURA	73043180
TUBI SENZA SALDATURA	73043910
TUBI SENZA SALDATURA	73043952
TUBI SENZA SALDATURA	73043958
TUBI SENZA SALDATURA	73043992
TUBI SENZA SALDATURA	73043993
TUBI SENZA SALDATURA	73043998
TUBI SENZA SALDATURA	73044100
TUBI SENZA SALDATURA	73044910
TUBI SENZA SALDATURA	73044993
TUBI SENZA SALDATURA	73044995
TUBI SENZA SALDATURA	73044999
TUBI SENZA SALDATURA	73045112
TUBI SENZA SALDATURA	73045118
TUBI SENZA SALDATURA	73045181
TUBI SENZA SALDATURA	73045189
TUBI SENZA SALDATURA	73045910
TUBI SENZA SALDATURA	73045932
TUBI SENZA SALDATURA	73045938
TUBI SENZA SALDATURA	73045992
TUBI SENZA SALDATURA	73045993
TUBI SENZA SALDATURA	73045999
TUBI SENZA SALDATURA	73049000
	TUBI SALDATI
TUBI SALDATI	73051100
TUBI SALDATI	73051200
TUBI SALDATI	73051900
TUBI SALDATI	73052000
TUBI SALDATI	73053100
TUBI SALDATI	73053900
TUBI SALDATI	73059000
TUBI SALDATI	73061110
TUBI SALDATI	73061190
TUBI SALDATI	73061910
TUBI SALDATI	73061990
TUBI SALDATI	73062100




TUBI SALDATI	73062900
TUBI SALDATI	73063011
TUBI SALDATI	73063019
TUBI SALDATI	73063041
TUBI SALDATI	73063049
TUBI SALDATI	73063072
TUBI SALDATI	73063077
TUBI SALDATI	73063080
TUBI SALDATI	73064020
TUBI SALDATI	73064080
TUBI SALDATI	73065020
TUBI SALDATI	73065080
TUBI SALDATI	73066110
TUBI SALDATI	73066192
TUBI SALDATI	73066199
TUBI SALDATI	73066910
TUBI SALDATI	73066990
TUBI SALDATI	73069000
	PRODOTTI FUCINATI
PRODOTTI FUCINATI	72141000
PRODOTTI FUCINATI	72223051
PRODOTTI FUCINATI	72223091
PRODOTTI FUCINATI	72281050
PRODOTTI FUCINATI	72284010
PRODOTTI FUCINATI	72284090
	BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72151000
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155011
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155019
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72159000
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166110
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166190
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166900
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72169110
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72169180
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222011
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222019
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222021
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222029
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222031
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222039
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222081
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222089
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72223097



BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72224050
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72224090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72281090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72282099
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285020
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285040
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285061
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285069
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72286020
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72286080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72287090
	FILO TRAFILATO
FILO TRAFILATO	72171010
FILO TRAFILATO	72171031
FILO TRAFILATO	72171039
FILO TRAFILATO	72171050
FILO TRAFILATO	72171090
FILO TRAFILATO	72172010
FILO TRAFILATO	72172030
FILO TRAFILATO	72172050
FILO TRAFILATO	72172090
FILO TRAFILATO	72173041
FILO TRAFILATO	72173049
FILO TRAFILATO	72173050
FILO TRAFILATO	72173090
FILO TRAFILATO	72179020
FILO TRAFILATO	72179050
FILO TRAFILATO	72179090
FILO TRAFILATO	72230011
FILO TRAFILATO	72230019
FILO TRAFILATO	72230091
FILO TRAFILATO	72230099
FILO TRAFILATO	72292000
FILO TRAFILATO	72299020
FILO TRAFILATO	72299050
FILO TRAFILATO	72299090
	NASTRO A FREDDO
NASTRO A FREDDO	72112330
NASTRO A FREDDO	72112900
NASTRO A FREDDO	72119020
NASTRO A FREDDO	72119080
NASTRO A FREDDO	72202021
NASTRO A FREDDO	72202029
NASTRO A FREDDO	72202041
NASTRO A FREDDO	72202049



NASTRO A FREDDO	72202081
NASTRO A FREDDO	72202089
NASTRO A FREDDO	72209020
NASTRO A FREDDO	72209080
NASTRO A FREDDO	72262000
NASTRO A FREDDO	72269200
	SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI	72071190
SEMILAVORATI FUCINATI	72071290
SEMILAVORATI FUCINATI	72071919
SEMILAVORATI FUCINATI	72072019
SEMILAVORATI FUCINATI	72072039
SEMILAVORATI FUCINATI	72072059
SEMILAVORATI FUCINATI	72189919
SEMILAVORATI FUCINATI	72189980
SEMILAVORATI FUCINATI	72249018
SEMILAVORATI FUCINATI	72249090



ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 2, comma 2)

Mod. IRME90-DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA
DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI

<p>Sezione n° 1</p> <p>Mittente (Nome, Indirizzo, Paese) / Expéditeur (Nom, Adresse, Pays) / Absender (Name, Anschrift, Land):</p> <p>.....</p> <p>Tel.: Fax:</p> <p>Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese) / Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empfänger (Name, Anschrift, Land):</p> <p>.....</p> <p>Tel.: Fax:</p> <p>Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:</p> <p>.....</p>	
<p>INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO / INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT / ANGABEN ZUM TRANSPORT</p> <p><input type="checkbox"/> Provenienza via mare / provenance par mer / Herkunft auf dem Seeweg Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes: Nazionalità / Nationalité / Nationalität:</p> <p>.....</p> <p>Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtshafen : Porto di arrivo / Port d'arrivée / Ankunftshafen</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Provenienza via terra oppure <input type="checkbox"/> Scaricato da nave</p> <p>Il trasporto sul territorio avviene:</p> <p><input type="checkbox"/> per / par / durch Container <input type="checkbox"/> alla rinfusa / en vrac / in loser Schüttung</p> <p>.....</p> <p>Matricola / Matricule / Matrikel <input type="checkbox"/> Ferrovia / Chemin de fer / Eisenbahn <input type="checkbox"/> Stradale / Par route / Auf der Strasse</p> <p>.....</p> <p>Vagone / Wagon n. : Targa / Transporteur / Beförderer:</p> <p>.....</p>	
<p>RISULTATI DEI CONTROLLI / RESULTATS DES CONTRÔLES / ERGEBNISSE DER KONTROLLE</p> <p>Fondo naturale locale medio al momento del controllo \bar{F} = $\mu\text{Gy/h}$ (Fond naturel local moyen au moment du contrôle / Mittelwert der natürlichen lokalen Strahlung im Moment der Kontrolle)</p> <p>Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico: $\mu\text{Gy/h}$ Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement/ Grösster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den Wänden der Ladung)</p>	
<p>DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLÄRUNG</p> <p>Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichner:</p> <p>Residente (Indirizzo, Paese) Résident (Adresse, Pays) / Wohnhaft (Anschrift, Land):</p> <p>.....</p> <p>Ente di appartenenza: Qualifica:</p> <p>Tel.: Fax:</p> <p>Esperto in misure radiometriche, dichiara che le misure eseguite sul carico di cui si presenta modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede. Expert en mesures radiométriques, déclare que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent formulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures à la fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi. Experte für die Messung nuklearer Strahlung erklärt, dass die an der Ladung ausgeführten Messungen bezüglich dieses Formulars keine Werte angezeigt haben, die höher sind als die mittlere Schwankung der natürlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.</p> <p>Data / Date / Datum: Firma / Signature / Unterschrift:</p>	
<p>Sezione n. 2. Visti dell'autorità competente</p> <p>.....</p>	



N O T E

AVVERTENZA:

– Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

– La direttiva 27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva), è pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1989, n. L 357.

– La direttiva 4 dicembre 1990, n. 90/641/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata), è pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1990, n. L 349.

– La direttiva 3 febbraio 1992, n. 92/3/Euratom (Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa), pubblicata nella G.U.C.E. 12 febbraio 1992, n. L 35. Entrata in vigore il 17 febbraio 1992.

– La direttiva 13 maggio 1996, n. 96/29/Euratom, è pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.

– Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2000, n. 203, S.O.

– Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2001, n. 153.

– L'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 125 (*Trasporto di materie radioattive*). – 1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche in conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonché le relative modalità di comunicazione.»

– Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2007, n. 95.

– La direttiva 2003/122/Euratom è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.

– Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 1 e 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 6 della presente legge.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»



«Art. 22 (Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

– Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2009, n. 68, così recita:

«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230). – 1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.»

2. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede»;

e) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPR, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede.»;

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;

g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;

c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'art. 32 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.

4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 32 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.»

4. Al comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.

6. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito). – 1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;

b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;



c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.»

7. L'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). – 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.»

– La direttiva 2006/117/Euratom è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2006, n. L 337.

– La direttiva 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

Note all'art. 1:

– Per i riferimenti sul decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, si vedano le note alle premesse.

– Si riporta il testo degli articoli 107 e 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse, come modificati dal presente decreto:

«Art. 107 (Taratura dei mezzi di misura. Servizi riconosciuti di dosimetria individuale). – 1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività,

volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio di detti certificati, nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni ionizzanti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:

a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lettera b) n. 3);

b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103, comma 2, lettera c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art. 79, comma 5;

c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;

d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104;

d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;

d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di cui all'art. 157;

e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.

3. Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'art. 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti.»

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). – 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e della politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle Dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.



4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne dà comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».

Note all'art. 2:

– Per il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 157 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 1.

– Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 230 del 1995, citato nelle premesse:

«Art. 78 (*Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo*).
– 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti.».

11G0145

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 concernente la proroga fino al 30 giugno 2011 dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la località "Cavallerizzo" del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, è stata interessata, a seguito dell'imperversare di condizioni meteorologiche avverse, da un vasto movimento franoso la cui fase parossistica è avvenuta nelle prime ore del giorno 7 marzo 2005;

Tenuto conto che l'attività di monitoraggio dell'area oggetto della frana ha dimostrato la continuità dei movimenti che hanno provocato il grave dissesto idrogeologico del 7 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che è in fase di completamento la procedura di assegnazione degli immobili dell'area di Pianette del Comune di Cerzeto, che consente alla popolazione evacuata dalla frazione di Cavallerizzo di riprendere le normali condizioni di vita in condizioni di sicurezza;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Cerzeto n. 2836 del 9 giugno 2011;

Aquisita l'intesa della Regione Calabria con nota n. 11878 del 20 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A09207

